



**TRIBUNALE DI TRIESTE**  
**Sezione Civile – Controversie del Lavoro**

**VERBALE DI UDIENZA**  
**della causa iscritta al N.XXX/2024**

Oggi 24/09/2024, innanzi al dott. XXX XXXX, sono comparsi in collegamento da remoto:

per la parte ricorrente l'avv. Maria Maniscalco;

per la parte resistente la d.ssa XXXX procuratrice dello Stato.

Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.

Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.

Il Giudice entra in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura.





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. XXX XXX, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

con motivazione contestuale nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. XXX/2024 R.L. promossa

**da**

**XXXX XXXX (XXXX)** rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi, Denis Rosa e Maria Maniscalco;

-ricorrente-

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
(80185250588), difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste;

resistente

In punto: retribuzione

**Conclusioni:**

*Parte ricorrente: "accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Ministero dell'Istruzione e del Merito; per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente*



*svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 3947,16. o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.*

Parte resistente: *“Respingere nel merito la domanda avversaria. In subordine, ridurre al giusto e al dovuto la pretesa della controparte”.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 2.7.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro, esponendo di aver prestato servizio come docente per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, svolgendo, in sostituzione di altri dipendenti temporaneamente assenti, reiterate prestazioni di lavoro per periodi brevi e saltuari, per i periodi indicati in ricorso.
2. Lamentava che malgrado avesse svolto le medesime mansioni attribuite al personale assunto a tempo indeterminato, il Ministero non le aveva riconosciuto una particolare voce della retribuzione contrattualmente prevista, la Retribuzione Professionale Docenti, sempre riconosciuta ai docenti assunti con rapporto di impiego a tempo indeterminato o con rapporto di impiego a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico.
3. Tanto premesso deduceva parte ricorrente che la scelta datoriale di non corrispondere l'emolumento in questione ai docenti che abbiano svolto



supplenze brevi e temporanee era del tutto illegittima, in quanto l'emolumento, come si doveva evincere dalle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedevano, aveva natura fissa e continuativa e non era collegato particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.

4. Inoltre tale condotta concretizzava una discriminazione incompatibile con la disciplina comunitaria ed in particolare con le previsioni della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
5. Quantificata la pretesa a mezzo di conteggi inseriti nel corpo dell'atto, parte ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate.
6. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il Ministero convenuto, il quale evidenziava che i contratti collettivi succedutisi nel tempo si erano limitati a modificare gli importi della R.P.D. lasciando inalterata per il resto la disciplina originaria, sulla cui base era da escludere che il compenso potesse essere riconosciuto ai supplenti temporanei. Difatti l'attività di questi ultimi si differenziava da quella del docente a tempo indeterminato o annuale, non partecipando il supplente al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. La diversificazione di trattamento retributivo era dunque del tutto giustificata e legittima, non ricorrendo la dedotta discriminazione e violazione del diritto comunitario.
7. Contestava inoltre, parte resistente, i conteggi avversari, evidenziando come gli stessi non fossero stati redatti tenendo conto dei giorni e delle ore effettivamente lavorati.



8. All'odierna udienza la causa veniva decisa senza adempimenti istruttori attesa la natura documentale della vicenda.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.

10. E' pacifico ed incontestato che parte ricorrente, abbia svolto attività lavorativa come docente nei periodi indicati in ricorso, sulla base di incarichi per supplenze brevi e saltuarie inferiori all'anno e che la retribuzione professionale docenti non sia stata corrisposta.

11. Tale emolumento è stato istituito dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola il quale ha disposto al comma 1 che: *“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”* aggiungendo al comma 3, che *“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”*.

12. La lettura della norma, rimasta immutata nel corso del tempo, dà conto del fatto che l'emolumento ha natura fissa e continuativa, e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione (Cass. nr. 17773/2017), rientrando a tutti gli effetti nelle condizioni di impiego del personale docente alle dipendenze del Ministero convenuto.

13. Un tanto comporta, come correttamente prospettato da parte ricorrente,



l'applicazione alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, la quale stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

14. A tal proposito ha affermato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che: 1) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione (Corte Giustizia 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate



(Regojo Dans, cit., punto 55).

15. In conformità alla prospettazione attorea si è pronunciata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale sul tema in trattazione ha affermato: *“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;* quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto *«in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»* e precisando, poi, che *«per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;* dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non



*ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive...l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468); ... il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina*





*contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario; si deve, pertanto, ritenere ... che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese...l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (Cass. nr. 20015/2018; in conformità Cass. nr. 6293/2020).*

16. Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente



a percepire la retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, ed il Ministero condannato a corrispondere l'importo così come quantificato in ricorso, attesa la natura generica delle contestazioni sollevate da parte resistente in merito ai conteggi attorei.

17. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, antistatari.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in relazione al servizio prestato per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione;
- 2) condanna per l'effetto il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari ad € 3.947,16 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
- 3) condanna il Ministero resistente alla integrale rifusione delle spese del presente procedimento, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Trieste, data 24/9/2024

Il Giudice del Lavoro

dott. XXX XXXX

